

STATUTO

AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMATINO CL VIA CARLO MARX
2

Numero REA: CL - 85701

Codice fiscale: 01607280854

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

	allegato si fa riferimento a tutte le norme di legge	
	in materia, ed in particolare a quelle sulle società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili. Ai fini	
	della iscrizione di questa Cooperativa al Registro	
	delle imprese le parti dichiarano che l'indirizzo	
	della sede sociale è fissata in Sommatino Via Carlo	
	Marx n.2. Nessuno avendo chiesto di parlare e	
	ritenendo la discussione esaurita il presidente	
	scioglie la seduta alle ore undici e minuti trenta.	
	Si chiedono per questo atto tutte le agevolazioni,	
	compresi l'esenzione dal bollo ed imposta fissa di	
	registrazione.	
	Ho letto l'atto alle parti che approvano.	
	Dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia	
	fiducia parte di mio pugno pugno su tre facciate e fin	
	qui della quarta.	
	F.to Cigna Silvana, Parisi Salvatore, Bahry Mina, Not.	
	Abbruscato Salvatore	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA "AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Sommatino la Società	
	cooperativa denominata "AIRONE Società Cooperativa	
	SOCIALE".	

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica della azienda alla quale conferiscono la proprie attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e la elevazione delle proprie condizioni materiali, sociali e professionali. La cooperativa e' retta, disciplinata e gestita secondo i principi della mutualita' e senza fini di speculazione privata potra' aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano atti vita mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari. Inoltre, la cooperativa si propone, senza finalita' speculativa di perseguire l'interesse

	generale della Comunita' alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi.	
	ART.4 - Oggetto sociale: la cooperativa intende far partecipare	
	i soci ai benefici della mutualita' e della cooperazione per	
	assicurare continuita' di lavoro ai propri soci mediante il	
	raggiungimento dei seguenti scopi:	
	a) svolgere servizi socio assistenziali a favore di tutte le fasce di	
	emarginazione sociale (minori, anziani, portatori di handicap,	
	detenuti, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti	
	con turbe psichiche e persone che comunque si trovano in difficoltà	
	sociali), favorendo il mantenimento ed il reinserimento di	
	costoro nel proprio nucleo familiare o nel normale ambiente di	
	vita;	
	b) svolgere servizi di: - assistenza domiciliare, soggiorni	
	climatici, marini, montani e termali;	
	- istituzione e/o gestione di centri di incontro, centri di	
	assistenza diurna e notturna, case-albergo, case-protette,	
	comunità -alloggio, case di riposo, case di accoglienza.	
	Essa potrà inoltre prestare assistenza per la riabilitazione	
	fisica dell'anziano e dei soggetti portatori di handicap,	
	nonché qualunque altro tipo di assistenza si rendesse necessaria al	
	conseguimento dello scopo sociale;	
	c) la cooperativa per conseguire gli scopi sopra indicati potrà	
	istituire:	

	- centri di riabilitazione psico-fisica polidisciplinari;	
	- centri di assistenza sociale e medico psico-pedagogico;	
	- strutture polispecialistiche per l'assistenza agli anziani	
	con possibilita' di ricovero notturno e diurno e di assistenza	
	domiciliare;	
	- centri di assistenza per handicappati;	
	- centri di assistenza ad altre fasce di emarginazionei	
	- centri di medicina del lavoro e di igiene industriale.	
	La cooperativa potrà organizzare, istituire e gestire corsi di	
	formazione professionale ai vari livelli professionali e per diverse	
	qualifiche professionali, finalizzati al raggiungimento degli scopi	
	sociali. La cooperativa potrà in locali propri od ottenuti in	
	godimento a qualsiasi titolo, istituire e/o gestire asili nido,	
	sezione di scuole materne, corsi di avviamento professionale,	
	colonie diurne e notturne temporaneamente o permanenti e soggiorni	
	climatici.	
	d) la cooperativa potrà gestire:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da	
	fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di	
	accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale	
	entro al quale opera al fine di renderla più consapevole	
	disponibile all'attenzione e alla accoglienza di persone in stato di	

	bisogno;	
	- attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	e) svolgere qualsiasi attivita' inerente o complementare a	
	quelle previste dall'oggetto sociale.	
	Per la realizzazione degli scopi suddetti la cooperativa potrà	
	svolgere: ogni e qualunque attività di natura mobiliare e	
	immobiliare, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma anche al fine di	
	facilitare l'ottenimento del credito dei soci e/o dagli enti cui la	
	cooperativa aderisce e/o a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa e' altresì impegnata ad integrare, in modo	
	permanente o secondo le opportunita' contingenti, la propria	
	attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendi a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i	
	soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente	
	ai soci, forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che	
	dovranno essere disciplinate con apposito regolamento e sempre	
	al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché	

	programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed	
	all'ammodernamento aziendale, utilizzando per i relativi	
	finanziamenti, anche gli strumenti di cui alla legge 59/92. La	
	cooperativa potra' iscriversi a tutti gli organismi nazionali ed	
	internazionali che si occupano di problemi relativi	
	all'emarginazione sociale e potra' realizzare tutte quelle	
	attivita' che riterra' opportune per procacciarsi i mezzi necessari	
	per il raggiungimento degli scopi statutari. La cooperativa, per	
	la realizzazione dei suoi obbiettivi sociali potra' chiedere	
	agli Enti pubblici e istituzionali all'uopo preposti, contributi,	
	finanziamenti, mutui a tasso agevolato ed ogni altro tipo di	
	provvidenze, nonche' assumere da Enti pubblici e/o privati	
	appalti, lavori, e/o servizi finalizzati agli scopi sociali. In ogni	
	caso l'attivita' professionale per cui occorre specifica	
	abilitazione sara' svolta esclusivamente da soci muniti dei	
	requisiti di legge che ne assumeranno le relative responsabilita'	
	professionali, altresì ci si potra' avvalere della collaborazione	
	di tecnici e professionisti a cui fare riferimento in relazione ai	
	settori specifici di intervento.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. I soci possono essere	
	esclusivamente persone fisiche, possono essere Soci le persone	

che possiedono i requisiti idonei per il raggiungimento dell'oggetto sociale, titoli che all'atto della domanda di ammissione saranno valutati dall'organo amministrativo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ai soci potrà inoltre essere richiesto:

- il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Organo amministrativo;

- il versamento delle somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o assegnatario;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse degli associati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:
per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere. La domanda di recesso

	deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo	
	amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 33 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene	
	sostituito da altro socio non prenotario di alloggio.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le
deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà
dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non
superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,
non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore
delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla
Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo
amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 33 e seguenti,
nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del
rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante
dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo
amministrativo. Il recesso o l'esclusione del socio prima
dell'assegnazione definitiva fa perdere ad esso il diritto di
godimento ed ogni qualsiasi altro diritto, fatto salvo quanto di
seguito previsto dal successivo art.12.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente

	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12. In	
	caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgarsi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In	
	caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	

soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna:

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera

raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio

delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

Art. 18 (Ristorni)

Atteso lo spirito di mutualità che ispira l'attività del sodalizio, le spese necessarie allo svolgimento del programma sociale restano, pro-quota a carico dei soci partecipanti, talchè, in line di massima, non dovrebbero, a fine esercizio, residuare utili o perdite.

In ogni caso anche eventuali avanzi di gestione derivanti dai rapporti mutualistici vengono destinati ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore UNico;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato;

d) il Collegio arbitrale.

Art. 20 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo	
	almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.20.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro	
	approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	

all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

**Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.**

**Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.**

Art. 24 (Voto)

**Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti
nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano
in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio
persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono
intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o
dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.**

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

**Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado
o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.**

**La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco.**

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

**L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore o dal presidente
dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente,**

ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Gli Amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure

ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la

convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali con l'osservanza dei limiti posti dalla legge.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri

Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Non essendoci obbligo di legge per questa società cooperativa tale organo non viene istituito e in caso ricorressero i presupposti esso sarà composto ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o

altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Ho letto alle parti questo statuto che fa parte integrante del verbale che precede cui è allegato sotto la lettera A; si compone di venticinque facciate oltre della presente. Dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia e parte di mio pugno.

La presente copia dell'atto e del suo allegato, è copia su supporto informatico conforme al suo originale cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 DPR 445/2000 che si trasmette ad